

Repubblica Italiana



Regione Siciliana Comune di Marsala

Gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativo al completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala. Codice C.I.G. 5013256DB6

Gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nella periferia urbana. Codice C.I.G. 5013235C62

Gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio di C/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione. Codice C.I.G. 501318966E

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n° 1 :

Le “capacità tecniche” di cui al punto [III. 2.3.) Capacità tecnica] del Bando di gara, racchiudono categorie sia per l'ingegneria che per la geologia. Ciò detto si richiede di voler chiarire se l'obbligo di non frazionabilità del requisito (due servizi di punta) è da considerarsi disgiunto (geologia – ingegneria) o se necessario che tali servizi siano stati svolti entrambi da un singolo soggetto.

Risposta al quesito n° 1:

L'obbligo di aver svolto negli ultimi 10 anni due “servizi di punta” per un importo totale pari al 60% dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione è riferito sia alla

categoria degli ingegneri che a quello dei geologi. Pertanto il “geologo” o i geologi associati deve/devono possedere da solo/i i requisiti richiesti.

Quesito n° 2:

Si richiede di voler chiarire univocamente quale sia il “limite massimo stabilito” di possesso percentuale dei requisiti di cui al punto [III. 1.4.) Altre condizioni particolari] del Bando di gara.

Risposta al quesito n°2:

Il bando stabilisce la misura non inferiore al 50% e non la percentuale massima -

Quesito n° 3:

Con riferimento al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, di cui ai punti III. 2.2.) e III. 2.3) del bando di gara, si chiede se, nel caso di costituendo RTP di tipo orizzontale, il possesso dei suddetti requisiti in capo alle singole mandanti (ipotizzando siano superiori ad una) debba essere assoggettato ad un valore minimo.

Ad esempio, si chiede se un ipotetico RTP costituito da un capogruppo che possiede il 50% (valore minimo fissato dalla *lex specialis*) dei requisiti richiesti da bando e da tre mandanti delle quali una possiede il 50% dei requisiti e due lo 0%, possa partecipare alla gara senza essere esclusa dalla stessa.

Risposta al quesito n° 3:

L'art. 261, comma 7, del Regolamento testualmente recita: *“In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”*. Pertanto, come richiesto dal bando di gara, la mandataria dovrà possedere almeno il 50% dei requisiti, le altre tre, come nell'esempio, dovranno possedere la restante parte e fino alla concorrenza del 100% dei requisiti, nelle percentuali ritenute più opportune dalle parti.

Quesito n° 4:

Al paragrafo 2.3., punto c), pag. 8 del disciplinare si richiedono servizi tecnici “*svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara*” quindi intendo i dieci a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando (10 Maggio 2013). Questo in ossequio al regolamento D.P.R. 207/2012, art. 263 comma 1, lettere b) e c), che recita inequivocabilmente “*all’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni*”(vedi anche comma 2), senza operare alcun riferimento agli anni solari.

Peraltro, in apparentemente discrasia con quanto sopra, nel titolo della tabella che segue, sempre a pag. 8 paragrafo 2.3. del disciplinare, si indica invece “*decennio di riferimento anni dal 2003 al 2012*”.

Si chiede pertanto cortese conferma, che riterrei peraltro scontata, circa il fatto che il decennio di riferimento onde dimostrare i requisiti di partecipazione può essere circoscritto anche tenendo conto dei primi mesi dell’anno 2013, vale a dire a partire (a ritroso) dalla data di pubblicazione del bando, com’è in effetti corretto secondo quanto indicato nel dato testuale del disciplinare conformemente al Regolamento.

Risposta al quesito n° 4:

Si conferma che il decennio di riferimento per dimostrare i requisiti richiesti all’articolo 2.3., lettere b) e c) del disciplinare di gara è il decennio che va a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del Bando di gara avvenuta il 10/05/2013.

Il decennio di riferimento indicato nelle tabelle allegate al disciplinare all’art. 2.3 alla lettera b) e c) è da intendersi “*decennio di riferimento anni dal 2003 al 2013*”.

Quesito n° 5

Al paragrafo 5,1, punto a,) pag. 12 del disciplinare si richiede che il capogruppo posseda sempre e comunque almeno il 50% dei requisiti tecnici.

Si richiede cortese conferma del fatto che tale indicazione non si riferisce alla prestazione geologica e alla figura del geologo (nel senso che il capogruppo non deve essere un geologo o avere quale dipendente o socio un geologo), ben potendo il capogruppo essere un’ingegnere professionista od una società di ingegneria, che si uniscano ad un geologo (facente parte dell’A.T.I. come mandante), munito in proprio dei requisiti.

D’altronde, anche il bando, nell’indicare l’ammontare dei compensi a pag. 2 paragrafo II 2. tiene separato il geologo.

Risposta al quesito n° 5:

Si conferma che tale indicazione non si riferisce al geologo (nel senso che il capogruppo non deve essere un geologo o avere quale dipendente o socio un geologo) ma il capogruppo dovrà essere un ingegnere libero professionista, una società di ingegneria o altro forma di associazione che si uniscono ad un geologo (facente parte del R.T.P. come mandante) munito in proprio dei requisiti richiesti.

Quesito n°6:

Al paragrafo 5,1, punto a,) pag. 12 del disciplinare si richiede che “*il capogruppo sia in possessori una quota non inferiore al 50% dei requisiti*”. Inoltre il bando, al punto III.1.4 di pag. 4 specifica che “*il capogruppo ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara (percentuale minima del 50%) partecipa alla gara*

per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Sarei propenso ad intendere tale “limite massimo”, (non precisato né dal bando né dal disciplinare), come quello che si evince dal regolamento D.P.R. 207/2010 (art. 261 comma 7) dove si legge analoga frase.

Ne discende che il limite è da determinarsi al 60%, conclusione della quale chiedo cortese conferma.

Risposta al quesito n° 6:

Si rinvia al contenuto delle risposte al quesito n° 2 ed al quesito n° 3.

Quesito n° 7:

Secondo il disciplinare di gara, pag. 8, paragrafo 2.3, punto b6), gli importi dei lavori possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale *“dal mese di dicembre dell’esercizio di riferimento”*.

In apparente contrasto, l’Allegato D (distinta dei servizi tecnici svolti) indica invece *“dal mese di ultimazione del servizio”*.

Sarei propenso a considerare logico partire dalla data di ultimazione del servizio, però ho il dubbio che il disciplinare sia prevalente rispetto all’allegato, pertanto chiedo cortese precisazione.

Risposta al quesito n° 7:

Il disciplinare di gara ha valore prevalente rispetto all’allegato.

Quesito n° 8:

In osservanza di quanto prescritto dalla Determinazione n° 5 del 27/07/2010 (par. 2.1) dell’A.V.C.P. (Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture) si chiede conferma che per la dimostrazione del requisito del progettista alla classe “IA” è possibile utilizzare servizi svolti nella categoria superiore “ID”.

Risposta al quesito n° 8:

Si conferma che per la dimostrazione del requisito del progettista alla classe “IA” è possibile utilizzare servizi svolti nella categoria superiore “ID”.

Quesito n° 9:

Premesso che il punto III 1.4. del bando di gara, il quale, all’ultimo capoverso prevede: Il Capogruppo ove sia in possesso dei requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa per una percentuale di requisiti pari al massimo stabilito, considerato che Codesta amministrazione, attraverso la risposta fornita al quesito n 2, ha affermato che il bando stabilisce la misura non inferiore al 50% e non la percentuale massima;

- a) Si chiede cortesemente di confermare che, nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, non sia prevista una percentuale minima di possesso dei requisiti in capo alle mandanti;
- b) Si chiede altresì se sia possibile partecipare mediante un raggruppamento nel quale la Capogruppo sia in possesso dei requisiti nella percentuale pari all'80% e la Mandante in possesso dei requisiti nella percentuale pari al 20%.

Risposta al quesito n° 9:

- a) Si conferma che, nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, non è prevista una percentuale minima di possesso dei requisiti in capo alle mandanti, come prescritto dall'art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010;
- b) Si conferma quanto riportato nella risposta al quesito n. 3 e, pertanto, si può partecipare mediante un raggruppamento nel quale la Capogruppo sia in possesso dei requisiti nella percentuale pari all'80% e la Mandante in possesso dei requisiti nella percentuale pari al 20%.

Quesito n° 10 :

Premesso che, in virtù del combinato disposto del punto III 2.3. del Bando di gara (Primo Punto) e dell'ultimo punto del medesimo paragrafo, sembrerebbe essere richiesto alla Capogruppo il possesso dei requisiti, relativamente all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all'art. 252 per le classi e categorie VIII .VI/a. IX/c. I/g. III/a. III (geologi), nella misura non inferiori al 50%.

Considerato che la classe III ex articolo 21 del DM 18/11/71 e s.m.i. (competenze geologiche) costituisce una attività specialistica non rientrante nell'ambito dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Si chiede conferma della possibilità che, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la Capogruppo sia in possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui all'art. 252 classi e categorie VIII . VI/a. IX/c I/g. III/a nella misura del 50% e che il requisito di cui alla classe III (categoria geologi) possa essere posseduto al 100% dal Geologo presente nel raggruppamento in qualità di mandante.

Risposta al quesito n° 10:

Si conferma che, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la Capogruppo sia in possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui all'art. 252 classi e categorie VIII . VI/a. IX/c I/g. III/a nella misura del 50% e che il requisito di cui alla classe III (categoria geologi) possa essere posseduto al 100% dal Geologo presente nel raggruppamento in qualità di mandante

Quesito n° 11:

Con riferimento alla possibilità di partecipare alla procedura in argomento in raggruppamento di tipo verticale, si chiede di voler specificare quali siano, in tal caso, le percentuali afferenti i requisiti che debbono essere possedute dalla mandataria e dalle mandanti (con precisazione della categoria prevalente).

Risposta al quesito n° 11:

Nel caso di raggruppamento verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, del Codice degli Appalti, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% della classe VIII (categoria principale) ed ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto dal bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare. Complessivamente mandataria e mandanti devono possedere i requisiti nella percentuale del 100% di tutte le classi e le categorie dei lavori previste dal bando di gara.

Quesito n° 12:

All'art. 3 del disciplinare di gara è indicata la valutazione dell'offerta tecnica, in particolare la *“Professionalità desunta dalla documentazione in ordine all'attività svolta per committenza pubblica o privata di analoga natura rispetto a quello oggetto del presente incarico, di cui al punto IV.2.1. del bando di gara.”*

I punteggi dei sub-criteri sono così stabiliti:

- | | |
|--|----------|
| <i>a) “Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando”</i> | 15 punti |
| <i>b) “Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste”</i> | 20 punti |

Con riferimento al sub-criterio a) si chiede:

DOMANDA 1) Per *“Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando”*, si intendono le attività di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità.

DOMANDA 2) In questo caso si chiede di specificare quale peso abbiano le varie prestazioni svolte, se viene cioè effettuata una parzializzazione del punteggio come all'art. 2.3 punto b) del disciplinare di gara.

DOMANDA 3) Se il criterio che verrà utilizzato per la valutazione dell'attività non è quello indicato al punto 1), si chiede qual è detto criterio, cioè per esempio la complessità dell'intervento oppure il suo importo, ecc.....

Risposta:

Si conferma che per attività svolte si intendono le attività di: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità. Si specifica, inoltre, che verrà eseguita una parzializzazione del punteggio come all'art. 2.3 punto b) del disciplinare di gara.

Con riferimento al sub-criterio b) si chiede:

DOMANDA 4) Se il *“Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste”* è riferito ad opere fognarie di qualunque tipo, oppure hanno un peso diverso se dette opere riguardano reti cittadine, sollevamenti ove previsti, condotte a gravità o in pressione, reti in zone abusive, importo dei lavori, ecc.....

Risposta:

Si conferma che avranno un peso diverso le opere fognarie riguardanti reti cittadine, sollevamenti ove previsti, condotte a gravità o in pressione, reti in zone abusive, importo dei lavori, ecc. e, comunque, l'analogia sarà oggetto di valutazione della Commissione.

Con riferimento all' art. 3 del disciplinare di gara punto a1), sono chiesti "... gli estremi di approvazione del progetto con indicazione del nominativo del RUP...", si chiede:

DOMANDA 5) Per i lavori svolti su incarico della committenza privata, non necessariamente approvati da un Ente Pubblico, è sufficiente l'approvazione del cliente?

Risposta:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010 sono valutabili i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Quesito n° 13:

In riferimento a pag.7 del disciplinare di gara al capo "b1 lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata:

relativamente alle competenze ingegneristiche

- progettazione preliminare: 5% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione definitiva : 65% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione preliminare e definitiva: 70% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione esecutiva: 30% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie.

DOMANDA 1:

A) Si richiede conferma che la percentuale indicata sia da applicarsi all' importo dei lavori del servizio prestato (di cui all' allegato D) riducendolo in funzione delle prestazioni rese, moltiplicando l' importo lavori inerente ogni classe e categoria per la percentuale relativa ai servizi prestati.

B) Si esemplifica per maggiore chiarezza:

Nel caso di un servizio con importo dei lavori pari a 1.000.000,00 € in funzione delle prestazioni eseguite, si avrà il seguente prospetto di possibili importo dei lavori computabili ai fini dei requisiti:

- solo progetto preliminare: $1.000.000 \times 5\% = 50.000 \text{ €}$
- progetto definitivo: $1.000.000 \times 65\% = 650.000 \text{ €}$
- progetto preliminare e definitivo: $1.000.000 \times 70\% = 700.000 \text{ €}$
- progetto esecutivo: $1.000.000 \times 30\% = 300.000 \text{ €}$
- progetto preliminare, definitivo, esecutivo : $1.000.000 \times 100\% = 1.000.000 \text{ €}$

L' interpretazione fornita è corretta ?

Risposta:

Si conferma l'interpretazione data.

DOMANDA 2:

Nel caso, non esplicitato dal disciplinare di gara, in cui le prestazioni rese siano esclusivamente la progettazione definitiva ed esecutiva, si chiede conferma che la percentuale applicabile all' importo dei lavori sia il 95% (somma di progetto definitivo ed esecutivo).

Risposta:

Si conferma l'interpretazione data.

Quesito n° 14

DOMANDA a) Per un servizio di punta per il quale si è svolta la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'importo relativo alle classi e categorie richieste, viene considerato integralmente oppure, come accade per il raggiungimento dei requisiti di cui al punto b1) in quota percentuale ed in particolare viene considerato il (30%+30%) dell'importo della categoria corrispondente di cui il 30% per la progettazione esecutiva e, il 30% per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?

Risposta:

Si conferma che, come per il raggiungimento dei requisiti di cui al punto b1), art. 2.3 del disciplinare di gara, l'importo relativo alle classi e categorie richieste, verrà considerato nelle percentuali indicate al citato punto b1); nella fattispecie verrà considerato il 60% (30%+30%) dell'importo della categoria corrispondente.

DOMANDA b) Nel caso di servizi svolti di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione quale è l'aliquota percentuale da considerare per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto b) e b1) del disciplinare di gara?

Risposta:

In questo caso i requisiti relativi al servizio di ingegneria svolto è da valutare al 100%, non potendosi valutare più di una volta lo stesso progetto.

Quesito n° 15

Con riferimento alle procedure in oggetto, nel Disciplinare di gara al Paragrafo 2.4 a4) "soggetti che svolgeranno le prestazioni geologiche" si chiede di confermare che la/il geologo può essere un soggetto (persona fisica) socio/dipendente/consulente facente parte del personale tecnico di un concorrente e non per forza mandante in un raggruppamento.

Risposta al quesito n° 15:

Si conferma che fra i soggetti che svolgeranno le prestazioni geologiche il/la geologo può essere un soggetto (persona fisica) socio/dipendente o consulente su base annua, avente i requisiti definiti dall'art. 263, comma 1, lettera d del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, facente parte del personale tecnico di un concorrente, mentre un consulente "generico" dovrà per forza essere mandante di un raggruppamento.

Quesito n° 16

Per il conteggio del personale tecnico sono a chiedere se per “consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA” si intenda quanto indicato all’art. 263, comma 1, lettera d del D.P.R. 5.10.2010 n. 207; ed in caso affermativo la modalità di presentazione di tale requisito.

Risposta al quesito n° 16:

Si conferma che per personale tecnico si intende anche il consulente con i requisiti indicati all’art. 263, comma 1, lett. d) del Regolamento. Per quanto attiene al requisito citato, questo, va autodichiarato in fase di offerta e, successivamente, in fase di stipula contratto, dimostrato, come indicato nella parte II all’art. 8.1, del disciplinare di gara.

Quesito n° 17

Per quanto invece attiene al conteggio dei requisiti come da art. b1) nel caso in cui le prestazioni portino ad un punteggio almeno del 100% si può tranquillamente calcolare l’importo pieno (es. progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)

Risposta al quesito n° 17:

Si conferma l’interpretazione data . Vedere, anche, risposta alla domanda B del quesito n° 14.

Quesito n° 18

In merito inoltre alla quota percentuale apportata dalla mandataria, in caso di ATI da costituire, almeno pari al 50% se la capogruppo apporta i requisiti per tutte le classi e categorie ad eccezione di una sola classe e categoria e quindi per una percentuale di oltre il 90% dei requisiti richiesti è idonea a partecipare in qualità di mandataria?

Risposta al quesito n° 18:

Si rimanda alla risposta al quesito n° 2.

Quesito n° 19

Posto che il Geologo svolge attività specialistiche al di fuori di quelle prettamente attinenti i servizi dell’architettura e dell’ingegneria e che pertanto l’associazione tra geologo e ingegnere/architetto è da considerare di tipo verticale, SI CHIEDE se può partecipare un raggruppamento temporaneo dove è solamente la Mandante, che ha il geologo nella sua compagine societaria, a possedere il 100% del requisito richiesto per la Classe III ex articolo 21 del DM 18/11/71 e s.m.i. (competenze geologiche). Firma, in tal caso, la Mandataria capogruppo, che però possiede i servizi di ingegneria nella misura dovuta, non sarebbe tenuta a possedere alcun requisito riguardante i servizi di geologia poiché tutti coperti dalla Mandante.

Risposta al quesito n° 19:

Si conferma che può partecipare un raggruppamento temporaneo di tipo verticale dove è solamente la Mandante, che ha il geologo nella sua compagine societaria, a possedere il 100% del requisito richiesto per la Classe III ex articolo 21 del DM 18/11/71 e s.m.i. (competenze geologiche)